

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n. 1/C – Tel. 0874/412086
email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com-pec:ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 204

Campobasso, 29/06/2026.

Circolare n. 21/2026.

**A TUTTI I FARMACISTI
GLI ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

ORDINE – APERTURA BOLLETTINI PAGOPA

L'Ordine comunica che, per coloro che riscontrano difficoltà nell'aprire il link per scaricare il bollettino PagoPA relativo al contributo dell'Ente per l'anno 2026, è possibile procedere in modo alternativo.

È sufficiente selezionare il link, copiarlo e incollarlo in un documento Word. Per aprirlo, premere CTRL sulla tastiera e, contemporaneamente, cliccare con il mouse sul link.

ENPAF- PREDISPOSIZIONE RICEZIONE BOLLETTINI AGOPA

Caro Collega,

ti comunico che, a seguito della fusione bancaria tra BPS e BPER Banca, il servizio tramite numero verde precedentemente garantito dalla Banca Popolare di Sondrio non è più attivo.

Pertanto, ciascun iscritto può sempre verificare il corretto pagamento degli avvisi pagoPA e scaricarne i duplicati accedendo alla propria Area Riservata, tramite SPID o CIE.

Una volta effettuato l'accesso, l'iscritto potrà entrare nella sezione "Contribuzione – Servizi bancari BPER" e selezionare il percorso: Accedi, Pagamenti E Elenco avvisi pagoPA. Se il pagamento è andato a buon fine, accanto all'avviso comparirà la dicitura "Pagato"; in caso contrario sarà possibile procedere al pagamento online direttamente dal portale.

Nel caso in cui l'iscritto riscontri difficoltà nello scaricare il bollettino tramite SPID, potrà rivolgersi alla Segreteria di questo Ordine che procederà a prendere un contatto con il proprio Responsabile DPO di questo Ordine.

In alternativa, per chi avesse ulteriori difficoltà, è possibile richiedere il duplicato degli avvisi anche all'Enpaf inviando una email all'indirizzo info@enpaf.it, allegando un documento di identità valido.

ENPAF – RAFFRONTO FASIFAR-EMAPI

L'Ordine informa che l'ENPAF ha ritenuto necessario predisporre un confronto tra le prestazioni sanitarie offerte da FASIFAR ed EMAPI. Pertanto, si allega il documento pervenuto dall'Ente, unitamente alla tabella che evidenzia le differenze tra i due sistemi di tutela, mettendo in rilievo per ciascuna area di intervento, l'ampiezza delle garanzie, i relativi massimali, le condizioni di accesso e gli eventuali limiti applicativi. Si invita cortesemente a prenderne visione.

PARERE CONSIGLIO DI STATO – N. 00959/2026 DEL 29 MAGGIO 2026- ILLEGITTIMITA' DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO LIMITATE ALLA SOLA FARMACIA COMUNALE

Questo Ordine informa che il Consiglio di Stato, con Nota n. 00959 del 29 maggio 2026, ha espresso un importante orientamento in materia di limiti all'azione dei Comuni nello svolgimento di attività potenzialmente idonee a configurare concorrenza sleale nei confronti delle farmacie private e pubbliche operanti sul territorio.

La Nota richiama il principio secondo cui gli enti locali, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, non possono porre in essere attività che, per modalità, contenuti o finalità, si sovrappongano ai servizi tipici e riservati della farmacia, né possono introdurre iniziative che alterino l'equilibrio concorrenziale previsto dalla normativa nazionale in materia di assistenza farmaceutica.

Nel caso di specie, due farmacie hanno proposto ricorso contro un Comune e contro la società titolare della concessione trentennale della farmacia comunale, chiedendo l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale che aveva approvato l'iniziativa denominata *“Kit del benvenuto collaborazione con la farmacia comunale”*.

Il suddetto kit prevedeva, un buono del valore complessivo di 100 euro, di cui 80 euro a carico del Comune e 20 euro a carico del concessionario, da spendere esclusivamente presso la farmacia comunale per l'acquisto di prodotti per neonati, e anche l'utilizzo di una tessera sconto del 15% per l'acquisto di prodotti per l'infanzia, utilizzabile esclusivamente presso la

medesima farmacia comunale fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che:

l'ente locale non può erogare servizi sanitari o para-sanitari che rientrano nella sfera professionale del farmacista o nella funzione propria della farmacia;

non è consentito ai Comuni promuovere o gestire attività commerciali che, anche indirettamente, si configurino come vendita di prodotti o prestazioni tipiche della farmacia;

ogni iniziativa comunale deve rispettare il quadro normativo che tutela la distribuzione del servizio farmaceutico, fondato su criteri di pianificazione, capillarità territoriale e garanzia del servizio pubblico essenziale.

La Nota ribadisce inoltre che eventuali condotte dell'ente locale che determinino un pregiudizio economico o professionale per le farmacie possono essere oggetto di impugnazione e tutela giurisdizionale, in quanto lesive dei principi di correttezza amministrativa e di concorrenza leale.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

PROGETTO INTELLIGENZARTIFICIALE – SIGLATO ACCORDO CON AIFA

Questo Ordine informa che AIFA ha sottoscritto, con la nostra Federazione, un accordo dedicato all'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale, destinati esclusivamente ai farmacisti regolarmente iscritti all'Albo professionale.

La Federazione ha pertanto attivato, sulla PDND (Piattaforma Digitale Nazionale dati) , i propri servizi di Intelligenza Artificiale, che metteranno a disposizione – sempre attraverso la piattaforma – informazioni aggiornate e affidabili sui medicinali autorizzati in Italia.

Si ricorda, inoltre, che la Federazione aveva già reso disponibile sulla propria piattaforma EUF, concessa gratuitamente anche a questo Ordine, un software dedicato alla consultazione di informazioni utili all'attività professionale del farmacista.

A tale strumento si aggiungerà un secondo software di Intelligenza Artificiale, rivolto a tutti i farmacisti, che consentirà agli iscritti di ottenere informazioni rapide e pertinenti per l'assistenza al paziente, con particolare riferimento alla dispensazione dei medicinali. Tale software sarà operativo entro la fine dell'anno.

Questo Ordine provvederà a trasmettere tempestivamente ogni ulteriore comunicazione e le relative istruzioni operative non appena rese disponibili.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE DEL 21 MAGGIO 2026

Questo Ordine comunica che, in data 21 maggio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha pronunciato la sentenza relativa alla Causa C-604/24, riguardante aspetti di rilievo per l'esercizio della professione farmaceutica e per l'interpretazione delle norme europee applicabili al settore.

La sentenza, di particolare interesse per la categoria, contribuisce a definire con maggiore precisione il quadro giuridico entro cui si colloca l'attività del farmacista, con possibili ricadute sull'organizzazione dei servizi, sulle competenze professionali e sull'applicazione delle norme nazionali vigenti.

In particolare, la Corte ha rilevato che la normativa nazionale oggetto di giudizio impediva la vendita online dei medicinali non soggetti a prescrizione, consentendola solo per una sottocategoria limitata, in contrasto con l'obbligo derivante dall'articolo 85-quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE.

La Corte ha stabilito che gli Stati membri non possono vietare la vendita online di intere categorie di medicinali senza obbligo di prescrizione, poiché la direttiva europea 2001/83/CE impone agli Stati di consentire la vendita a distanza di tutti i farmaci non soggetti a ricetta. Gli Stati possono introdurre condizioni per garantire la sicurezza del paziente, ma non divieti che limitino o escludano categorie di medicinali da banco.

Ne consegue che le farmacie possono continuare a vendere online tutti i medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP/OTC). Gli Stati membri non possono vietare intere categorie di tali prodotti, ma possono esclusivamente prevedere misure di sicurezza che non si traducano in restrizioni sostanziali alla vendita.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**

ENTE NAZ.LE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI

Viale Pasteur N. 44

00149 ROMA

Oggetto: raffronto FASIFAR/EMAPI

Cari Colleghi,

reputo opportuno sottoporre alla Vostra attenzione un confronto tra le prestazioni previste dal piano sanitario FASIFAR in virtù di quanto pattuito con il CCNL e quelle garantite da EMAPI, Fondo assicurativo cui aderisce l'ENPAF, al fine di disporre di un quadro organico e immediatamente leggibile delle rispettive coperture e in modo che siate pienamente consapevoli delle tutele disponibili e delle relative condizioni di accesso.

In via preliminare, preciso che FASIFAR assicura la copertura dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ai quali si applica il C.C.N.L. per i dipendenti da farmacia privata, inclusi i quadri e gli apprendisti. La copertura di Assistenza Sanitaria Integrativa garantita da EMAPI è invece riconosciuta, a condizione della regolarità contributiva nei confronti dell'ENPAF e senza limiti di età, a tutti gli iscritti e ai titolari di pensione diretta ENPAF.

Lo specchietto che allego, nel quale sono evidenziate in verde le caratteristiche di maggior rilievo di entrambe le coperture, propone un raffronto dettagliato tra i due sistemi di tutela, evidenziando, per ciascuna area di intervento, l'ampiezza delle garanzie, i relativi massimali, le condizioni di accesso e gli eventuali limiti applicativi.

FASIFAR/Unisalute ed EMAPI non sono pienamente sovrapponibili, poiché operano, almeno in parte, su piani diversi: EMAPI offre una copertura più ampia e primaria per ricoveri, eventi sanitari rilevanti e nucleo familiare, mentre FASIFAR integra la tutela soprattutto nell'extra-ricovero, nella prevenzione e in alcune prestazioni di più frequente utilizzo, intervenendo, in taluni casi, a secondo rischio rispetto a EMAPI.

Il Presidente
(Dr. Maurizio PACE)

All.: c.s.

		Fasifar	EMAPI
Durata		01/05/2026 – 01/01/2028	16/10/2024 – 15/04/2028
		Unisalute	Poste Assicura S.p.A.
AREA RICOVERO		Piano unico	Garanzia A
	Ricovero Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi morbosi	Operante a secondo rischio Se ricovero già liquidato da EMAPI, la copertura integra eventuale franchigia residua	Massimale 500.000 Ricovero: Rete: franchigia 1.000 Fuori rete: scoperto 20% min. 1.500 max 6.000
	Retta di degenza		Rete: 100% Fuori rete: 100%
	Pre ricovero		125 gg
	Post ricovero		155 gg
	Accompagnatore		120 max 30 gg
	Ass. Inferm. individuale		4.000
	Trasporto		3.000 UE / 6.000 fuori UE
	Cure palliative e terapie del dolore		15.000 per evento
	Protesi		5.500 se pertinenti GIC
	Rimpatrio salma		5.000
	Indennità giornaliera	€ 100 max 180 gg Sia se ricovero in SSN sia privato purché liquidato da Emapi e in aggiunta alla liquidazione già ricevuta	120 max 180 gg + pre e post 50 al dì per ricoveri e dh neipre e post GIC; per gli accessi ambulatoriali per terapie oncologiche (es. chemioterapie e radioterapia)
	Ricovero Domiciliare Gravi Eventi Morbosi (visite specialistiche, esami, terapie mediche, chemioterapiche, chirurgiche, riabilitative, farmacologiche).	Non previsto	Massimale 500.000 Ricovero: Rete: franchigia 1.000 Fuori rete: scoperto 20% min. 1.500 max 6.000
	Prestazioni sanitarie ed infermieristiche professionali.		Nei limiti del massimale (entro 180 gg. dalla prima diagnosi)
	Terapie radianti e chemioterapiche (non indennizzabili come Ricovero GEM)		Nei limiti del massimale
	Trasporto		3.000 UE / 6.000 fuori UE
	Day-Hospital con intervento	NO	Il Day-Hospital con intervento chirurgico e l'intervento chirurgico ambulatoriale sono equiparati al ricovero con intervento chirurgico.
	Day-Hospital senza intervento	NO	Si > 3 gg come ricovero(solo se GEM)

	Fasifar	EMAPI	
EXTRA RICOVERO	Alta diagnostica	Massimale 10.000 Operante a Secondo rischio Rimborso 20 ad integrazione della franchigia non liquidata da Emapi	1.000 In rete: 20 Fuori rete: non prevista Ticket: 100%
	Follow up oncologico	NO	1.000 In rete: 100% Fuori rete: non prevista, è prevista 1 visita specialistica oncologica (scoperto 20 e con rimborso massimo 150) Ticket: 100%
	Visite specialistiche e accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio	2.000 In rete: 15 Fuori rete: 15 PV priva di strutture convenzionate Ticket: 100%	NO
	Trattamenti fisioterapici e riabilitativi a seguito di infortunio o di un elenco specifico di patologie e interventi chirurgici	1.000 In rete: 100% Fuori rete: 100% PV priva di strutture convenzionate Ticket: 100%	NO
	Parto	70 per ogni giorno di ricovero (anche per aborto terapeutico) Max 15 gg	NO
	Protesi ortopediche e acustiche	1.000 Scoperto 25% min. 50	NO
	Cure dentarie da Infortunio	2.000 In rete: scoperto 15% Ticket: 100%	NO
	Implantologia dentale	3.100 senza limiti di patologie per tre o più impianti 1.300 per due impianti 500 per un impianto Solo in rete: 100%	10.000 solo se connessa a Interventi Chirurgici Odontoiatrici Extraricovero In rete: 100% Fuori rete: scoperto 15%
	Interventi Chirurgici Odontoiatrici Extraricovero	2.700 Interventi per seguenti patologie: adamantinoma; ascesso dentario in presenza di strumento endodontico nel lume canale; cisti follicolari; cisti radicolari; odontoma; rimozione di impianto dislocate all'interno del seno mascellare Solo in rete: 100%	10.000 In rete: 100% Fuori rete: scoperto 15%
	Avulsione	Se resa necessaria da implantologia fino a max 4 denti l'anno Solo in rete: 100%	NO

	Lenti e occhiali	80 euro ogni 2 anni Rimborso con franchigia di 50 euro	NO
	Prevenzione cardiovascolare	Solo in rete una volta l'anno Prelievo venoso, urine, ECG	NO
PPREVENZIONE	Prevenzione oncologica	Solo in rete una volta l'anno Uomini: da 45 anni Donne: da 35 anni Prelievo venoso, urine Uomini: psa, eco prostatica Donne: visita ginecologica, pap test	NO
	Prevenzione senologica	Donne di età uguale o superiore ai 40 anni: visita specialistica oncologica e eco mammaria	
	Prevenzione dermatologica	Uomini e donne: una volta ogni 2 anni: visita dermatologica e epiluminescenza	
	Prevenzione dentaria	Una volta l'anno Solo in rete: scoperto 25% Ablazione tartaro, visita controllo Seconda seduta di ablazione tartaro (Se prescritta dal medico)	Solo con tariffario agevolato
	Accesso alle tariffe convenzionate per prestazioni Ospedaliere ed Extraospedaliere	SI	SI
SERVIZI	Accesso alle tariffe convenzionate per prestazioni Dentarie	SI	SI
	Accesso alle tariffe convenzionate per prestazioni fisioterapiche e riabilitative	SI	SI
	Servizi di assistenza e consulenza	SI	SI
	Nutrisalute – Screening di nutrizione	1 pacchetto di esami ematici 1 videoconsulto con un nutrizionista per la redazione del piano alimentare 1 videoconsulto di controllo	NO
	Servizio si sereno-Screening psicologico online	5 sedute online all'anno Ulteriore sedute con tariffa agevolata (costo medio 50 euro)	14 sedute da effettuare entro 180 giorni In rete: franchigia di 20 euro Fuori rete: scoperto 20 per cento max 50 euro per seduta
	Monitor salute In collaborazione con SiSalute Per monitoraggio di malattie croniche con invio di dispositivi medici	300 Dai 50 anni Visite e accertamenti diagnostici specifici per patologie croniche: In rete: 100%	NO

Confronto Copertura integrativa ad Emapì per dipendenti iscritti ad ENPAF - EMAPI

		Fuori rete: 100% Ticket: 100%	
GARANZIE AGGIUNTIVE	Grave IP da infortunio	NO	80.000 Solo 66% = 100%
	Check Up	Vedi sezione "Prevenzione"	In rete: 100% Fuori rete: 100% (max 250) Ticket: 100% (max 250)
	Pacchetto Maternità	1.500 Solo in rete: Ecografie, Amniocentesi, Analisi del sangue, psicoterapia per aborto entro i primi 3 mesi. In rete e Fuori rete: 100% Visite specialistiche ginecologiche ed ostetriche di controllo	2.000 In rete: 100% Fuori rete: Scoperto 30% min.50 Ticket: 100%

CONDIZIONI DI POLIZZA		Fasifar	EMAPI
	Assicurati	Tutti i lavoratori dipendenti di farmacie private assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, iscritti ad EMAPI attraverso la procedura prevista per i farmacisti iscritti all'ENPAF, che abbiano superato il periodo di prova.	▪ Adesione in forma collettiva per i professionisti attivi e pensionati in attività ▪ Adesione individuale per i pensionati ▪ Dipendenti delle Casse ▪ Dipendenti di EMAPI ▪ Per ENPAF adesione in forma collettiva per iscritti e titolari di pensione diretta (requisito della regolarità contributiva)
	Nucleo	NO	Coniuge/partner uc/convivente mu. e figli conviventi. Sono compresi i figli non conviventi purché studenti ed i figli non conviventi per i quali il capo nucleo sia obbligato al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione ovvero altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Sono equiparati ai figli i figli del coniuge/partner/ convivente.
	Limite di età	75 anni	Senza limite di età per il caponucleo e per il coniuge. Per i figli limite di 35 anni.

In sintesi il Piano sanitario Unisalute è operante:

- a secondo rischio rispetto alla copertura di EMAPI – “Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani” e ad integrazione dei plafond previsti dal tariffario dell’Ente, in caso di malattia e in caso di infortunio;
- a primo rischio in caso di malattia e in caso di infortunio avvenuto durante l’operatività del contratto per le spese sostenute dall’Assicurato per:

Secondo rischio:

- ricovero in Istituto di cura per grande intervento chirurgico o grave evento morboso (intendendo per tali quelli elencati al successivo allegato 1 “Elenco grandi interventi chirurgici” e 2 “Elenco gravi eventi morbosi”), copertura operante a secondo rischio;
- prestazioni di alta specializzazione, copertura operante a secondo rischio;

Primo rischio:

- visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici;
- trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio;
- pacchetto maternità;
- protesi ortopediche e acustiche;
- prestazioni diagnostiche particolari;
- prevenzione cardiovascolare;
- prevenzione oncologica;
- prevenzione senologica;
- prevenzione dermatologica;
- servizio Monitor Salute;
- servizio si sereno-Screening psicologico online;

Confronto Copertura integrativa ad Emapi per dipendenti iscritti ad ENPAF - EMAPI

- Nutririsalute – Screening di nutrizione;
- prestazioni odontoiatriche particolari;
- cure dentarie da infortunio;
- prestazioni di implantologia;
- avulsione fino ad un massimo di 4 denti (solo se resa necessaria da una prestazione di implantologia);
- prestazioni a tariffe agevolate Unisalute;
- servizi di consulenza.;
- protesi ortopediche e acustiche.



Roma, 23/06/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202605521/AG
Oggetto: **Parere del Consiglio di Stato n. 00959/2026 del 29 maggio 2026 - illegittimità delle misure di sostegno economico limitate alla sola farmacia comunale**
Circolare n. 15952

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Parere del Consiglio di Stato n. 00959/2026:
il comune non può vincolare l'uso di bonus alla sola farmacia comunale***

Si informa che il Consiglio di Stato, con [parere del 29 maggio 2026](#), si è pronunciato in merito ad un ricorso straordinario presentato da due farmacie contro il Comune e la società avente in concessione trentennale la farmacia comunale, per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale recante l'iniziativa denominata "*Kit del benvenuto – collaborazione con Farmacia ...*", nonché degli atti presupposti e connessi, in particolare dell'art. 5, comma 12, del contratto di concessione.

In particolare, il kit di benvenuto per i nati dell'anno prevedeva:

- Un buono da 100 euro (80 a carico del Comune, 20 euro a carico del concessionario) da spendere esclusivamente presso la farmacia comunale per acquisto prodotti per neonati;
- Una tessera sconto del 15% per acquisti di prodotti per l'infanzia, fruibile esclusivamente presso la medesima farmacia comunale fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Le farmacie ricorrenti hanno impugnato la delibera con ricorso straordinario, al fine di ottenere l'annullamento della stessa, lamentandone l'illegittimità per violazione del principio di uguaglianza e dei principi vigenti in materia di concorrenza e mercato e per eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento.

Secondo le ricorrenti, poiché le misure a favore delle famiglie dei neonati e dei bambini fino a tre anni potevano essere fruite soltanto presso la Farmacia comunale, le stesse costituivano un inammissibile strumento di alterazione dei fondamentali principi di libertà del mercato e della concorrenza, favorendo il concessionario della farmacia comunale a beneficio della quale veniva distolta la clientela.

Il Comune, a propria difesa, ha rivendicato la legittimità del proprio operato, precisando che la concessionaria della farmacia comunale con l'offerta che le era valsa l'aggiudicazione, si era impegnata ad emettere buoni per il valore di €. 20,00 per i neonati e una scontistica per l'acquisto di prodotti per l'infanzia fino al compimento del terzo anno di età del bambino sicché la delibera costituiva l'attuazione degli impegni assunti della concessionaria cui si era associata la previsione da parte dell'ente di un contributo di €. 80,00 per famiglie dei neonati quale misura di sostegno a sua volta attuativa del DUP (missione 12 – politiche sociali e famiglia).

Il Comune, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e genericità dei motivi.

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, ritenendo sussistente l'interesse delle ricorrenti a contestare misure discriminatorie che incidono sul mercato.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, l'Organo giudicante ha evidenziato che l'intervento comunale interferisce direttamente sull'attività commerciale soggetta alle ordinarie limitazioni a tutela della concorrenza.

Limitare l'uso dei bonus e dello sconto alla sola farmacia comunale *“non può che produrre ragionevolmente l'effetto di indirizzare le famiglie beneficiarie del bonus e dello sconto verso la sola Farmacia Comunale, evidentemente a discapito delle altre due farmacie ricorrenti. Non è infatti possibile negare che le farmacie nel caso di specie interessate (le ricorrenti e la farmacia comunale) offrono i medesimi prodotti ovvero prodotti affini o succedanei, dando vita pertanto fisiologicamente, temporalmente, geograficamente e quindi merceologicamente ad un unico mercato di riferimento sul quale hanno un effetto diretto ed immediato le misure economiche previste dal Comune per le famiglie dei neonati e dei bambini, usufruibili solo presso la farmacia comunale”*.

Inoltre, il Collegio ha ribadito che nelle attività commerciali il Comune deve garantire la libera concorrenza, destinando pari risorse a tutti gli operatori. Ed infatti *“come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. n. 87/2006) l'attività farmaceutica*

ha una duplice natura, pubblicistica e commerciale. Pertanto, il Comune deve garantire la libera concorrenza destinando pari risorse a tutte le farmacie in sede di attività commerciali, cosa che non è avvenuta nel caso di specie”.

Il Collegio, infine, ha evidenziato che la misura costituisce un ingiustificato aiuto al concessionario, riducendone il rischio di impresa, indipendentemente dal fatto che l’incremento di fatturato possa indirettamente portare benefici all’ente tramite il canone di concessione.

Per le suddette considerazioni, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 18/06/2026

Ufficio: DAR/AB

Protocollo:202605448/AG

Oggetto: **Progetto di intelligenza artificiale: siglato accordo con AIFA.**

Circolare n.15947

SS

4.1

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***PROGETTO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
siglato accordo con AIFA.***

Come illustrato nelle riunioni del Consiglio Nazionale, la Federazione, negli ultimi due anni, ha avviato un progetto di sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale ad uso professionale. Rispetto ad altri programmi di AI, l'elemento differenziale, che rende tale applicativo unico nella sua affidabilità, è legato al fatto che le fonti dalle quali attinge informazioni sono tutte verificate ed ufficiali.

Il primo servizio è stato messo a disposizione degli Ordini attraverso la Rete Unica Federale per consentire agli stessi di rispondere più rapidamente alle domande dei propri iscritti sulle questioni tecnico-legali che impattano sull'esercizio della professione. Il chatbot, unico nel panorama nazionale a esser stato ideato e personalizzato per l'ambito ordinistico, interpreta le domande formulate in linguaggio naturale e fornisce risposte immediate, puntuali e standardizzate, attingendo da un ampio archivio di fonti certificate.

L'impegno della Federazione sull'Intelligenza Artificiale è poi proseguito con la realizzazione di un secondo software di IA, destinato all'utilizzo diretto da parte dei farmacisti, che consentirà agli iscritti di ottenere informazioni rapide, chiare e validate sulle questioni di carattere normativo e professionale correlate all'attività di dispensazione farmaceutica migliorando la capacità di risposta al

paziente e rafforzando la sicurezza dell'atto professionale. Tale secondo applicativo sarà reso disponibile entro la fine dell'anno.

Nell'ambito di tale processo di digitalizzazione, il 2 marzo 2026, la Federazione ha sottoscritto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri un atto concernente le attività che riguardano l'esposizione, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), di un servizio che consenta di interagire con la piattaforma di Intelligenza Artificiale e che sarà interoperabile con l'AIFA e con l'Ecosistema Dati Sanitari (EDS), limitatamente alla sezione relativa al dossier farmaceutico, per massimizzare l'apporto del farmacista ai fini del monitoraggio delle cronicità e dell'aderenza terapeutica.

A valle di tale accordo, lo scorso 15 giugno, la Federazione ha, quindi, sottoscritto con l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) un accordo di collaborazione allo scopo di valorizzare le potenzialità offerte dall'interoperabilità dei dati pubblici e dalle più avanzate tecnologie digitali, favorendo l'integrazione delle informazioni regolatorie sui medicinali con strumenti di supporto di intelligenza artificiale ad uso professionale destinati ai farmacisti.

Nell'ambito della collaborazione con AIFA, la Federazione ha esposto su PDND i propri servizi di intelligenza artificiale e quest'ultima metterà a disposizione, sempre attraverso la PDND, informazioni aggiornate e affidabili sui medicinali autorizzati in Italia, comprese le relative documentazioni ufficiali e i dati sulle carenze.

Per la lettura del comunicato [clicca qui](#).

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 22/06/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202605488/AG
Oggetto: **Sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 maggio 2026 (causa C-604/24):
vendita on line**

Circolare n. 15951

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Sentenza della Corte di Giustizia –
una normativa nazionale che impedisce la vendita online dei medicinali non soggetti
a prescrizione ad eccezione di una limitata sottocategoria disattende l'obbligo
derivante dall'articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83***

Si informa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, [con sentenza del 21 maggio 2026 \(causa C-604/24\)](#), ha rimarcato che una normativa nazionale che vieta la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione, ad eccezione di una limitata sottocategoria, disattende l'obbligo derivante dall'articolo 85 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.

La vicenda trae origine da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato greco nell'ambito di un ricorso presentato avverso un decreto ministeriale nel 2022, con il quale veniva vietata la vendita online, da parte delle farmacie autorizzate, dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, salvo quelli classificati "a libera distribuzione".

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se l'articolo 85 *quater*, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2001/83 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una

normativa nazionale che, per motivi legati alla tutela della salute pubblica, vieta la vendita a distanza al pubblico, da parte di farmacie online che si avvalgono dei servizi della società dell'informazione, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione di una sottocategoria (nella fattispecie, dei medicinali a libera distribuzione).

La Corte ha stabilito che la normativa in questione è contraria al diritto dell'Unione europea, in particolare, per le seguenti ragioni:

- l'articolo 85 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 impone agli Stati membri di autorizzare la vendita a distanza al pubblico, mediante i servizi della società dell'informazione, di tutti i medicinali non soggetti a prescrizione;
- l'art. 85-quater, par. 2, dir. 2001/83/CE che consente agli Stati membri di imporre "*condizioni, giustificate da motivi di tutela della salute pubblica*" riguarda esclusivamente le modalità di commercializzazione al dettaglio dei medicinali venduti a distanza e non può essere utilizzata per introdurre, neppure parzialmente, un divieto di vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione, salvo una loro sottocategoria, poiché ciò svuoterebbe di effetto utile l'obbligo generale sancito dal par. 1.

Tali condizioni, che devono essere giustificate da motivi legati alla tutela della salute pubblica, possono applicarsi a misure volte a ridurre i rischi associati alla vendita online di medicinali e potrebbero consistere, ad esempio in:

- meccanismi di controllo del consumo dei medicinali;
- limiti quantitativi alle ordinazioni dei consumatori;
- sistema online di identificazione di registrazione dei dati relativi alla salute del consumatore al fine di lottare contro la polifarmacia.

Solo entro tali limiti è consentito agli Stati membri prevedere delle condizioni relative ad una categoria specifica di medicinali non soggetti a prescrizione - ad esempio a causa delle loro caratteristiche terapeutiche particolari - purché non ne impediscano la commercializzazione on line.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)